

N. R.G. 4467/2014

**TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4467/2014 promossa da:

**MUTUATARIO TIZIO (C.F. OMISSIS);
MUTUATARIA CAIA (C.F. OMISSIS);**

ATTORI**contro**

BANCA SPA (C.F. OMISSIS);

CONVENUTO**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati a verbale del 13/1/2015.

FATTO

Nella presente procedura, gli attori propongono opposizione avverso il precetto meglio indicato in dispositivo, intimato nei loro confronti dalla BANCA SPA, a seguito dell'inadempimento nella restituzione delle rate di un mutuo fondiario.

In particolare, gli opposenti deducono l'usurarietà del tasso degli interessi pattuiti, soprattutto con riferimento a quelli moratori; la conseguente non decurtazione, ex art. 1815 comma 2 c.c., di alcun tasso di interesse, né con riguardo agli interessi corrispettivi, né con riguardo agli interessi moratori; l'assenza quindi di inadempimento nella restituzione delle rate previste, ricalcolate tenendo a mente la somma capitale come unica somma dovuta in restituzione.

Per tali motivi, concludono nel senso dell'illegittimità del precetto opposto, con richiesta di annullamento dello stesso.

Costituendosi in giudizio, anche BANCA SPA, deducendo, in via gradata, la non usurarietà degli interessi pattuiti; l'impossibilità di censurare come usurari gli interessi moratori, potendosi ritenere usurari solo gli interessi corrispettivi; in denegata ipotesi di valutazione dell'usurarietà anche degli interessi moratori, l'elisione della debenza dei soli interessi moratori, non anche di quelli corrispettivi.

Per tali motivi, si conclude domandando il rigetto della domanda attorea, ed in via subordinata il ricalcolo dell'esposizione debitoria degli opposenti, sulla base dell'invalidità della sola clausola contenente gli interessi moratori, non anche di quella relativa agli interessi corrispettivi.

La causa è costruita con una CTU contabile affidata alla dottoressa (OMISSIS).

All'udienza del 13/11/2015, la controversia è trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge, nella misura minima prevista dall'art. 190 c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.

DIRITTO

a) Le questioni giuridiche affrontate dalle parti nel corso del processo e che devono essere risolte per potere decidere le controversie, sono sostanzialmente due.

La **PRIMA** attiene alla possibilità o meno di ritenere usurari non solo gli interessi corrispettivi, ma anche gli interessi moratori, quesito al quale la difesa degli oppositori fornisce risposta positiva, mentre risposta negativa fornisce invece la difesa di parte opposta.

La **SECONDA** questione, che si pone solo laddove si ritenga possibile configurare usurari anche gli interessi moratori, attiene invece alle conseguenze nel caso di usurarietà dei soli interessi moratori e non anche degli interessi corrispettivi: in tal caso, infatti, ad avviso della difesa degli oppositori nessun interesse, né corrispettivo né moratorio, sarebbe dovuto; mentre ad avviso della difesa dell'opposta, non sarebbero dovuti i soli interessi moratori, mentre rimarrebbero dovuti gli interessi corrispettivi, in quanto convenzionalmente fissati al di sotto della soglia d'usura.

b) Così impostati i termini della questione, ritiene il Giudice che, in conformità a quanto sostenuto dalla difesa degli oppositori, il primo quesito vada risolto nel senso che anche gli interessi moratori possano essere censurati come usurari.

Sul punto, deve certamente darsi atto alla difesa dei convenuti che la tesi dell'estraneità della normativa antiusura alla materia degli interessi moratori, può essere supportata da seri argomenti letterali e sistematici, posto che la figura tipica dell'usura è quella prevista dall'art. 644 c.c., il cui esplicito riferimento a ciò che viene dato o promesso "*in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità*", sembra circoscrivere il fenomeno usurario alla pattuizione di interessi corrispettivi; e che una conferma di ciò può essere ricavata anche dall'19 paragrafo 2 della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, il quale espressamente esclude dal calcolo del taeg eventuali penali per inadempimento.

Non peregrina, quindi, è la soluzione, seguita da una parte della giurisprudenza di merito, che ritiene di meglio armonizzare i principi dell'ordinamento e la necessità di effettuare uno scrutinio anche sull'ammontare degli interessi moratori, non già utilizzando la normativa sull'usura; ma riconducendo la previsione contrattuale di interessi moratori nell'alveo delle clausole penali, con conseguente applicazione, ove ricorrano gli estremi, del potere equitativo di riduzione attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c.

Ciò posto e ribadita la solidità della tesi sopra esposta, ad avviso di questo Giudice è però preferibile la diversa ricostruzione che ritiene configurabile l'usura anche con riferimento agli interessi moratori.

Sul punto, pare infatti decisivo il riferimento operato dall'art. 1 D.L. 394/2000 agli interessi "*convenuti a qualunque titolo*", ciò che consente di considerare ricompresi nell'ambito della normativa antiusura anche gli interessi moratori.

E' quest'ultimo, d'altro canto, la posizione della giurisprudenza di legittimità, che sin dalla sentenza di Cass. n. 5780/2000 ha statuito che "*non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori*", atteso che "*il ritardo all'adempimento non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contro al principio generale posto dalla legge*" (nello stesso senso anche le successive Cass. n. 1489/2000, Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 5324/2003, Cass. n. 10032/2004, Cass. n. 9532/2010, Cass. n. 11632/2010, Cass. n. 350/2013).

La tesi, che si è detto consolidata nella giurisprudenza di legittimità, è poi stata avallata anche dalla Corte Costituzionale, che con la pronuncia n. 29/2002 ha ritenuto "*plausibile*" l'assunto "*secondo cui il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori*".

Pertanto, a tale tesi, in ragione della sua intrinseca persuasività e comunque per un doveroso rispetto della funzione di nomofilachia della Corte di Cassazione, questo Giudice intende conformarsi, applicando il principio di diritto in base al quale il tasso soglia al di là del quale gli interessi sono considerati usurari, riguarda non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori.

Detto quindi che lo scrutinio sulla non usurarietà va effettuato sia sugli interessi corrispettivi, sia sugli interessi moratori, va poi chiarito che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro, come è stato invece isolatamente sostenuto in qualche pronuncia di merito.

Infatti, il riferimento operato da Cass. n. 350/2013 alla *"determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione per la mora"*, intende semplicemente indicare la necessità di accertare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori, in quel caso determinati convenzionalmente nella misura di una maggiorazione del 5% degli interessi corrispettivi.

In sostanza, è necessario siano non usurari sia il tasso corrispettivo, sia il tasso moratorio (quest'ultimo non di rado calcolato con una maggiorazione rispetto al tasso corrispettivo, come nel caso analizzato dalla citata sentenza di legittimità) concretamente applicati; ma in tutta evidenza, irrilevante ai fini dello scrutinio sull'usura è la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un 'non tasso' od un 'tasso creativo', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.

c) Accertata la possibilità di censurare come usurari anche gli interessi moratori, occorre prendere posizione sul secondo dei problemi più sopra indicati, e cioè capire se, in caso di usurarietà dei soli interessi moratori e non anche di quelli corrispettivi, nessun interesse sia dovuto ex art. 1815 comma 2 c.c., né corrispettivo né moratorio, così come sostenuto dagli oppositori; ovvero se solo gli interessi moratori siano non dovuti ex art. 1815 comma 2 c.c., rimanendo invece dovuti gli interessi corrispettivi, in quanto convenzionalmente fissati al di sotto della soglia d'usura, così come sostenuto dalla difesa nell'opposta.

Tanto premesso, ritiene il Giudice che, in assenza di precedenti di legittimità sul punto, debba essere preferita quest'ultima tesi, con la conseguenza che l'usura degli interessi moratori travolge solo gli interessi moratori stessi, non anche gli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti.

Sul punto occorre muovere dal differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori, avendo essi autonoma e distinta funzione: i primi rappresentano infatti il corrispettivo del mutuo, mentre i secondi assolvono ad una funzione risarcitoria preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento.

Dalla distinzione ontologica e funzionale tra gli istituti, discende la necessità di isolare le singole clausole del corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullità, o meglio, di riconoscere che l'unico contratto di finanziamento contiene due distinti ed autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate; l'altro solo eventuale ed in ipotesi di patologia del rapporto, nel caso di inadempimento del mutuatario, evenienza al verificarsi della quale è ragionevole ritenere che diversamente si atteggi la volontà delle parti.

Da ciò discende che l'eventuale nullità della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento ed alla patologia del rapporto, non pregiudica la validità della prima pattuizione, relativa alla fisiologia del rapporto.

Se dunque gli interessi corrispettivi, convenuti entro il tasso soglia, continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l'invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, in rigorosa applicazione della sanzione posta dal combinato disposto dagli artt. 1815 comma 2 c.c. e 1419 c.c., determina la non debenza degli interessi moratori, ma solo di tali interessi, senza che ciò comporti la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari; tanto più che, ex art. 1224 comma 1 c.c., in mancanza di tasso di mora, si applica comunque quello corrispettivo o legale.

Pertanto, gli interessi corrispettivi, ove contenuti entro il tasso soglia, continueranno ad incrementare la sorte capitale finché il rimborso rateale prosegua nel rispetto del piano di ammortamento; mentre al verificarsi dell'inadempimento, non saranno dovuti gli interessi moratori pattuiti, in quanto contenuti in una clausola nulla, ma, in ragione della decadenza dal beneficio del termine ove prevista e fatta valere, risulterà esigibile per intero ed immediatamente la sorte capitale, maggiorata dagli interessi corrispettivi ex art. 1224 comma 1 c.c.

Così facendo, la clausola che prevede gli interessi moratori, in quanto nulla, è e resta *tamquam non esset*; mentre viene rispettata una regola, quella degli interessi corrispettivi, che sarebbe destinata ad operare anche se la clausola nulla non fosse mai stata prevista.

Acuta Dottrina segnala che, solo così facendo, si risponde ai "principi di proporzionalità e specificità nel raffronto tra illecito negoziale, pregiudizio degli interessi economici conseguenti e relativo trattamento sanzionatorio".

Il principio di diritto che può allora essere enunciato è quello in base al quale, se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.

Tali conclusioni, in assenza di giurisprudenza di legittimità sul punto, sono coerenti con la maggioritaria giurisprudenza di merito edita, alla quale qui si intende dare continuità (cfr. Trib. Palermo 12/12/2014, Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014, Trib. Brescia 24/11/2014, Trib. Cremona ord. 30/10/2014, Trib. Taranto ord. 17/10/2014, Trib. Venezia 15/10/2014, Trib. Roma 16/9/2014, Trib. Milano 27/5/2014 e ord. 28/1/2014, Trib. Verona 30/4/2014, Trib. Trani 10/3/2014, Trib. Napoli 28/1/2014. *Contra* e nel senso invocato dagli oppositori, cfr. però App. Venezia n. 342/2013, Trib. Udine 26/9/2014, Trib. Parma ord. 25/7/2014, Trib. Padova 8/5/2014).

d) Quanto sopra offre le coordinate per la soluzione del caso concreto, che può essere effettuata sulla base della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, neppure contestata dalle parti in ordine ai conteggi numerici, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.

In particolare, ha chiarito il perito che il tasso pattuito per gli interessi corrispettivi è inferiore al tasso soglia, mentre è superiore al tasso soglia quello pattuito per gli interessi moratori (cfr. in particolare pag. 38 e ss. perizia).

Pertanto, dovendosi ritenere non dovuti gli interessi moratori contrattualmente pattuiti e dovuti invece i soli interessi corrispettivi, risulta non dovuta la somma di € 1.018,9 addebitata in sede di precetto, con la conseguenza che, riducendo di tale importo il precetto, tenuto conto della somma

Sentenza, Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini, 24.02.2015

erogata e di quanto già restituito, deve dichiararsi il diritto dell'opposta a procedere esecutivamente per la minor somma di € 221.360,95 e non già per la maggior somma di € 222.379,85 (cfr. ipotesi 2.i.b di pag. 41 della perizia).

e) L'assoluta complessità della materia, unitamente all'oggettivo contrasto giurisprudenziale sul punto decisivo ai fini della decisione, integrano i motivi che, ex art. 92 comma 2 *ratione temporis* vigente, suggeriscono la compensazione totale tra le parti delle spese di lite, nonostante la sostanziale soccombenza degli opposenti.

Per le stesse ragioni, anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con il separato decreto di cui a dispositivo, possono essere definitivamente compensate tra parte attrice e parte convenuta.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, oggi diversa istanza disattesa

dichiara la nullità della clausola contrattuale n. 5 di previsione degli interessi di mora del contratto stipulato tra le parti il 29/4/2003 a mezzo rogito notaio (OMISSA);

conseguentemente, riduce il precetto intimato agli opposenti all'opposta il 16/5/2014, alla minor somma di € 221.360,95, dichiarando che BANCA SPA ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti di MUTUATARIO TIZIO e MUTUATARIO CAIA a tale minor somma;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

compensa integralmente tra le parti le spese di CTU già liquidate in corso di causa con separato decreto 9/12/2014.

Reggio Emilia, 24/2/2015

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy